

# **Aggiornamento della politica dell'EPSO per le candidate che chiedono adeguamenti ragionevoli delle procedure di selezione del personale per ragioni collegate alla gravidanza e al parto**

## **Obiettivo generale**

L'EPSO attua una politica di parità di opportunità e di rispetto del principio di non discriminazione in relazione a tutti i candidati. Tale politica mira a garantire che le candidate donne possano partecipare alle procedure di selezione del personale organizzate dall'EPSO per conto delle istituzioni dell'UE a parità di condizioni con gli altri candidati e, in particolare, che non si trovino in condizioni di svantaggio per ragioni collegate alla gravidanza e al parto.

## **Contesto normativo**

L'EPSO è vincolata dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE in materia di non discriminazione e pari opportunità.

Il principale riferimento giuridico è la [direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006](#) riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tale direttiva vieta le discriminazioni, sia dirette che indirette, fondate sul genere per quanto riguarda l'accesso al lavoro.

La giurisprudenza impone alle istituzioni dell'UE e al Tribunale della funzione pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, di tenere conto della direttiva 2006/54/CE al momento di decidere in merito a questioni relative all'accesso al lavoro all'interno della funzione pubblica dell'UE.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE stabilisce che per discriminazione si intende "*qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE*<sup>1</sup>".

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE stabilisce inoltre che è vietata qualsiasi discriminazione attinente alle "*condizioni di accesso all'occupazione [...], compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale [ ... ]*".

---

<sup>1</sup>Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Nell'ambito delle procedure di selezione del personale attualmente in vigore, i candidati partecipano alle prove in un arco di tempo specifico in determinate date, che vengono fissati dall'EPSO.

Le candidate incinte possono non essere in grado di rispettare tale calendario per motivi connessi alla gravidanza o al parto. In tali casi possono chiedere adeguamenti ragionevoli, che l'EPSO può concedere nel rispetto dell'obbligo di garantire la parità di opportunità e il principio di non discriminazione.

La presente politica definisce pertanto la natura e l'applicazione di tali adeguamenti.

### **Dichiarazione di politica generale**

L'EPSO acconsente ad adeguamenti ragionevoli per le candidate che non possono partecipare alle prove in determinate date o in periodi specifici per motivi legati alla gravidanza e al parto. L'EPSO può inoltre acconsentire ad adeguamenti ragionevoli per le candidate partecipanti alle prove di selezione che allattano. Tali adeguamenti ragionevoli saranno concessi alle candidate che provvederanno a informare l'EPSO in merito alle loro condizioni, sulla base delle modalità ed entro i limiti indicati di seguito.

### **Ambito di applicazione**

Tale politica si applica:

- alle candidate incinte o alle puerpere che provvederanno a informare l'EPSO in merito alle loro condizioni al fine di richiedere gli adeguamenti ragionevoli di cui possono disporre a norma delle presenti disposizioni;
- in tutte le procedure di selezione del personale organizzate dall'EPSO e in tutte le fasi della selezione.

Le candidate devono informare l'EPSO in merito alla loro gravidanza, nonché alla data e al luogo previsti per il parto, nella fase di presentazione della domanda di candidatura, se del caso o, il più presto possibile prima della data in cui deve aver luogo la specifica prova dell'EPSO. Eventuali ritardi nella trasmissione di tali informazioni all'EPSO possono compromettere la capacità dell'EPSO di concedere gli adeguamenti alle migliori condizioni possibili. Le candidate non possono ritenere l'EPSO responsabile della mancata concessione degli adeguamenti se non ne faranno richiesta in tempo utile.

### **Esecuzione**

Una candidata può chiedere adeguamenti ragionevoli a norma di questa politica se non può partecipare a una prova nella data prevista e/o confermata dall'EPSO in quanto:

- la data in questione cade entro un mese prima e/o dopo la data prevista per il parto della candidata<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, punto 2, della direttiva 92/85/CEE.

- non può recarsi nel luogo in cui si svolgono le prove per motivi medici direttamente connessi alla gravidanza e certificati da un medico;
- non può recarsi nel luogo in cui si svolgono le prove in ragione di un divieto attestato di viaggiare in aereo.

Il periodo di un mese prima e/o dopo la data prevista per il parto della candidata può essere riesaminato in determinate circostanze, ad esempio quando un vettore aereo impone alle passeggere in stato di gravidanza un'astensione dai viaggi più lunga di tale periodo.

Inoltre, le candidate che allattano al seno nel periodo previsto dall'EPSO per le prove di selezione possono chiedere adeguamenti ragionevoli per l'allattamento durante il periodo di prova.

Tutte le domande di adeguamenti ragionevoli devono essere debitamente giustificate da un certificato medico.

Gli adeguamenti concessi alle candidate che svolgono le prove nei centri di valutazione accreditati possono consistere in:

- riprogrammare la data delle prove;
- consentire alla candidata di sostenere la prova in un luogo diverso da quello inizialmente previsto, al fine di evitare viaggi a lunga distanza;
- autorizzare la candidata ad allattare al seno durante le prove mettendo a disposizione una stanza separata (se disponibile nel centro di prova) o concedendo un'ulteriore pausa flessibile limitata per consentire alla candidata di uscire dal centro per allattare al di fuori di esso e di rientrare per terminare la prova entro il tempo concesso per la pausa.

Gli adeguamenti concessi alle candidate che svolgono le prove da remoto possono consistere in:

- riprogrammare la data delle prove;
- consentire alla candidata di allattare al seno durante le prove concedendo un'ulteriore limitata pausa flessibile per allattare e rientrare per terminare la prova entro il tempo concesso per la pausa.

Le misure di adeguamento non vanno al di là di quanto ragionevole; in altre parole, non dovrebbero imporre all'EPSO un onere sproporzionato in termini di costi, tempi o sforzi. In particolare, le misure non possono essere tali da compromettere l'interesse delle istituzioni dell'UE e degli altri candidati a un avanzamento e una conclusione tempestivi della procedura di selezione.

L'entità degli adeguamenti ragionevoli è stabilita dall'EPSO caso per caso, in modo discrezionale. Essa tiene conto dei vincoli operativi specifici delle diverse fasi della procedura di selezione.

In particolare:

- per i test somministrati tramite computer in centri specializzati gestiti da un contraente esterno dell'EPSO (test a scelta multipla su computer, e-tray, studio di caso, prove di traduzione o qualsiasi altra prova) l'EPSO può proporre date e/o sedi di prova alternative, a seconda delle disponibilità. La prova riprogrammata può essere effettuata in una fase successiva o anteriore rispetto alla data iniziale scelta dal candidato;
- per i test somministrati da remoto e organizzati da un contraente esterno dell'EPSO (test a scelta multipla su computer, e-tray, studio di casi, prove di traduzione o qualsiasi altra prova) l'EPSO può proporre date e/o sedi di prova alternative. La prova riprogrammata può essere effettuata in una fase successiva o anteriore rispetto alla data iniziale scelta dal candidato;
- per tutte le prove possono essere proposte date alternative soltanto fino a una settimana prima della fine della fase di selezione successiva (preselezione/Assessment center). Se le prove<sup>3</sup> sono organizzate prima delle altre prove dell'Assessment center, esse saranno considerate una fase di selezione distinta ai fini dell'applicazione della presente disposizione. Ciò al fine di consentire il reinserimento nella procedura di selezione delle candidate che chiedono uno o più adeguamenti, pur rispettando il calendario prestabilito. In tali casi, alle candidate che hanno superato le prove riprogrammate può essere chiesto di sostenere le prove della successiva fase di selezione con brevissimo preavviso.

Qualora la richiesta di riprogrammazione riguardi l'ultima fase della selezione, possono essere proposte date alternative fino a due mesi dopo la fine del periodo di prova inizialmente previsto. In tali casi, la selezione può essere chiusa e l'elenco dei candidati idonei può essere compilato prima della prova differita del candidato che richiede l'adeguamento. Qualora la candidata che richiede l'adeguamento superi la prova differita e ottenga un punteggio finale equivalente o superiore a quello dell'ultimo candidato prescelto inserito nell'elenco stabilito, è aggiunta a tale elenco.

Tuttavia, se una candidata non accetta le soluzioni di adeguamento proposte dall'EPSO nell'ambito della politica in vigore, o non può sostenere le prove nella data o nel luogo diversi che le sono stati proposti a causa di un impedimento connesso alla stessa o a un'altra gravidanza o maternità, non ha diritto a ulteriori adeguamenti per tali motivi e la sua partecipazione al concorso ha termine.

---

<sup>3</sup> Studio di caso, prove di traduzione o altre prove su computer che fanno formalmente parte dell'Assessment center.

Entro i limiti stabiliti dalla presente politica, l'EPSO si adopererà per offrire le soluzioni ragionevoli più adeguate alle circostanze particolari in cui si trovano le candidate che ne fanno richiesta. L'EPSO può aggiornare questa politica in qualsiasi momento tenendo conto dei nuovi sviluppi del sistema di svolgimento delle prove e del quadro normativo applicabile.

### **Data di entrata in vigore**

Questa politica aggiornata entra in vigore a partire dall'ottobre 2020.

Essa lascia impregiudicata la politica dell'EPSO in materia di adeguamenti per i candidati affetti da disabilità o da condizioni di salute che richiedono adeguamenti specifici per sostenere le prove. Per saperne di più sulla politica in materia di pari opportunità e sulla procedura per chiedere adeguamenti speciali, consultare il nostro sito web ([https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities\\_it](https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_it)) e, in particolare, le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali (punto 1.3. Pari opportunità e misure particolari) e gli inviti a manifestare interesse per gli agenti contrattuali (sezione "Disposizioni speciali").

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [EPSO-accessibility@ec.europa.eu](mailto:EPSO-accessibility@ec.europa.eu).